



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato C

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI PIANI E PROGRAMMI PROCEDURA DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

Art. 1 (Finalità)

1. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) garantisce un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuisce all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione, approvazione e attuazione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
2. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

Art. 2 (Soggetti interessati allo svolgimento della valutazione ambientale strategica)

1. Sono soggetti coinvolti nel processo di valutazione ambientale strategica:
 - il proponente, rappresentato dal soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma;
 - l'autorità procedente, costituita dalla pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispose il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma;
 - l'autorità competente, costituita dalla pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato;
 - i soggetti competenti in materia ambientale, rappresentati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi;
 - gli enti territorialmente interessati, rappresentati da tutti gli enti sui quali ricadono gli effetti dell'attuazione del piano o programma;
 - il pubblico, costituito da una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
 - il pubblico interessato, rappresentato dal pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 3
(Autorità competente)

1. Come previsto dagli articoli 48 e 49 della Legge Regionale n. 9\2006, e ss.mm.ii., l'autorità competente per i piani e programmi di livello regionale o i cui impatti ambientali interessino i territori di due o più province è la Regione. Sono parimenti competenza della Regione i piani e programmi che sono approvati a livello regionale in relazione alla loro valenza regionale.

Nell'ambito della Regione l'autorità competente è in capo all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazione impatti e Sistemi informativi (SAVI).

L'autorità competente per i piani e programmi di livello provinciale o sub-provinciale è la Provincia competente per territorio.

2. Il Servizio SAVI, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi dei piani e dei programmi ambientali nazionali ed europei:

- collabora con il proponente e/o l'autorità precedente per dare applicazione al principio di integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali;
- esprime il proprio parere circa l'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti nell'articolo 6 e secondo la procedura definita nell'articolo 7;
- fornisce indicazioni sui contenuti e sul livello di approfondimento delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, anche attraverso la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (incontro di scoping);
- collabora con l'autorità precedente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione e i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
- emette il provvedimento obbligatorio e vincolante di verifica di assoggettabilità a VAS per i piani e programmi di competenza regionale;
- esprime, tenendo conto della consultazione pubblica e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un parere motivato sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

Art. 4
(Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati)

1. L'autorità precedente individua, in collaborazione con il Servizio SAVI, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.

Di seguito sono riportati gli enti da consultare obbligatoriamente:

- ARPAS;
- Enti gestori delle aree protette;
- Province competenti per territorio;
- Uffici Regionali di tutela del paesaggio.

Art. 5
(La strutturazione del processo di partecipazione nella VAS)

1. Ai sensi della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la Legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, deve essere assicurato l'accesso del pubblico alle informazioni sull'ambiente detenute dalle autorità pubbliche e deve essere favorita



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali aventi effetti sull'ambiente.

2. Il processo di VAS prevede, durante le sue diverse fasi, momenti di informazione e di consultazione rivolti sia ai soggetti competenti in materia ambientale sia, in maniera più ampia, al pubblico interessato dal piano o programma. Tale processo di coinvolgimento si auspica comprenda non solo gli aspetti meramente valutativi ma, più in generale, l'intero processo pianificatorio.

3. L'obiettivo di consentire a tutti i soggetti coinvolti di poter esprimere le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi od ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, può essere raggiunto impostando, sin dalla fase di attivazione preliminare della VAS e della stesura del piano o programma, un piano strutturato di coinvolgimento degli attori. Tale piano dovrebbe comprendere:

- la costruzione di una mappa dei possibili attori da coinvolgere, con l'indicazione del ruolo e della fase in cui ne è obbligatoria o auspicabile la partecipazione;
- la definizione delle specifiche finalità (informazione, consultazione, partecipazione) e delle diverse modalità di coinvolgimento in corrispondenza delle diverse fasi del processo;
- la previsione delle metodologie partecipative più idonee per consentire un efficace apporto al processo valutativo;
- le modalità per rendere trasparente il processo di coinvolgimento dei diversi attori, rendendo pubblico il contributo di ciascuno e il suo eventuale recepimento.

Art. 6

(Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica)

1. La verifica di assoggettabilità è la procedura di verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se determinati piani o programmi, ovvero le loro modifiche, possono avere effetti significativi sull'ambiente e se, tenuto conto del diverso livello di sensibilità delle aree interessate, devono essere sottoposti alla procedura di valutazione ambientale strategica secondo le disposizioni contenute negli articoli dal 10 al 17.

2. Sono da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità (screening) le seguenti tipologie di piano o programma, da valutare sulla base dei criteri contenuti nell'allegato C1:

- a) piani o programmi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 8 (ovvero da sottoporre a valutazione ambientale strategica) ma che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o per i quali devono essere effettuate modifiche minori;
- b) piani o programmi non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 8 ma che, definendo il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, producono impatti significativi sull'ambiente.

3. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 7 o alla VAS di cui agli articoli da 10 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Art. 7

(Verifica di assoggettabilità – Procedura)

1. La verifica di assoggettabilità di un piano o programma, ovvero delle loro modifiche, è schematizzata nelle seguenti fasi:

- a) attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità;
- b) individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione, comunicazione e discussione dei contenuti del rapporto preliminare;
- c) messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
- d) convocazione della riunione con i soggetti competenti in materia ambientale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- e) emissione del provvedimento di verifica da parte del Servizio SAVI;
- f) informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

2. Ai fini dell'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità l'autorità procedente trasmette al Servizio SAVI apposita comunicazione redatta secondo il modello sotto riportato. Alla comunicazione deve essere allegato su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri contenuti nell'Allegato C1. Il documento dovrà anche dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

3. Entro trenta (30) giorni dall'attivazione della procedura il Servizio SAVI organizza una o più riunioni con il proponente e/o l'autorità procedente al fine di verificare i contenuti del rapporto preliminare, chiederne eventuali integrazioni ed individuare i soggetti competenti in materia ambientale da consultare.

4. Entro quarantacinque (45) giorni dall'attivazione della procedura di verifica il Servizio SAVI può convocare una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. al fine di acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dell'ARPA Sardegna e degli altri soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento. A tale scopo l'autorità procedente provvede ad inviare via e-mail, almeno quindici (15) giorni prima della conferenza, il rapporto preliminare concordato. Lo stesso rapporto è messo a disposizione presso gli uffici del Servizio SAVI, del proponente e/o dell'autorità procedente e pubblicato nel sito web della Regione.

5. Salvo quanto diversamente concordato con l'autorità procedente, il Servizio SAVI, sulla base degli elementi di cui all'Allegato C1 e tenuto conto delle osservazioni acquisite in sede di conferenza, verifica se il piano o programma può produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente.

6. Entro novanta (90) giorni dall'avvio della procedura di verifica di cui al punto 2, il Servizio SAVI, sentita l'autorità procedente, e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica con Determina del Direttore del Servizio, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla procedura di valutazione ambientale strategica e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

7. Il provvedimento di verifica deve contenere una valutazione puntuale dei criteri previsti dall'Allegato C1 e dei contributi dei soggetti competenti in materia ambientale e deve rendere conto di come gli stessi sono stati presi in considerazione per la formulazione del provvedimento di verifica.

8. Il provvedimento di verifica deve essere pubblicato sul sito web della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AVVIO DELLA PROCEDURA DI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS
Parte II del D. Lgs n.152/2006 (e ss.mm.ii.)

Vista La Legge (atto normativo che ha previsto la redazione del piano o programma)
Viste le disposizione attuative contenute nella D.G.R. n. del
Si comunica

Che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 commi 3 e 3-bis,¹ intende avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica relativamente al Piano o programma/alla modifica del piano o programma.....²
Si allega il rapporto preliminare.

Art. 8

(Piani o programmi da sottoporre a VAS)

1. Devono essere sottoposti a valutazione ambientale strategica i piani o programmi:
 - che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
 - per i quali si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ambientale ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii., in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.
2. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dagli Allegati A e B alla presente Delibera ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

Art. 9

(Piani e programmi esclusi dalla Valutazione ambientale strategica)

1. Sono esclusi da valutazione ambientale strategica:
 - i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm. ii.;

¹ Riportare l'autorità procedente

² Riportare il titolo del piano o programma



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
 - i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
 - i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
 - i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'art. 67 della Parte III del D. Lgs n.152/06 e ss.mm.ii., come previsto dall'art. 68 del medesimo decreto.
2. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

Art. 10

(Attivazione preliminare della Valutazione Ambientale Strategica e della stesura del piano o programma)

1. Nella fase preliminare di orientamento ed impostazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente, in collaborazione con il Servizio SAVI, provvede ad effettuare un'analisi preliminare di sostenibilità ambientale degli orientamenti del piano o programma.

Al tal fine l'autorità procedente trasmette al Servizio SAVI apposita comunicazione redatta secondo il modello sotto riportato. Alla comunicazione dovrà essere allegato un documento contenente i seguenti elementi:

- contenuti del piano o programma, anche in termini di obiettivi e struttura presunta del piano o programma, enti territorialmente interessati e soggetti competenti in materia ambientale;
 - modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni in maniera tale da organizzare e coordinare le conseguenti iniziative secondo quanto stabilito dall'art. 5.
2. L'intenzione di avviare la procedura di valutazione ambientale strategica dovrà essere diffusa attraverso il sito web della Regione. La notizia relativa all'avvio della procedura di VAS dovrà specificare le informazioni contenute nella comunicazione inviata al Servizio SAVI.
3. Il Servizio SAVI individua il gruppo istruttore, il responsabile del procedimento per la valutazione ambientale strategica del piano o programma nonché il referente per la procedura di Valutazione d'incidenza ambientale del piano o programma, qualora prevista, e provvede ad informare il proponente o l'autorità procedente attraverso apposita comunicazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATTIVAZIONE PRELIMINARE DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
del Piano o Programma¹
Parte II del D.Lgs n.152/2006 (ss.mm.ii.)

Vista La Legge (atto normativo che ha previsto la redazione del piano o programma)
Viste le disposizione attuative contenute nella DGR n. del
si rende noto

che² intende avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica relativamente al piano/
programma.....³

Si riporta il allegato un documento contenente:

- contenuti del piano o programma anche in termini di obiettivi e struttura presunta del piano o programma
- enti territorialmente interessati e soggetti competenti in materia ambientale
- modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni secondo quanto stabilito DGR sopra citata

Art. 11
(Incontro di scoping)

1. Sulla base di incontri preliminari da attivarsi tra il Servizio SAVI e il proponente e/o l'autorità procedente dovrà essere elaborato un rapporto preliminare (documento di scoping) finalizzato a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

Il rapporto preliminare dovrà contenere:

- i contenuti del piano o programma, anche in termini di obiettivi e struttura presunta del piano o programma;
- le componenti e gli elementi che saranno trattati in sede di analisi ambientale;
- la definizione e descrizione delle metodologie per la valutazione degli impatti;
- le modalità di svolgimento del processo partecipativo ed i soggetti coinvolti anche secondo le indicazioni contenute nell'art. 5;
- le prime indicazioni sul monitoraggio del piano o programma;
- un indice ragionato del rapporto ambientale tenendo conto dei contenuti individuati dall'allegato C2.

2. Dopo aver concordato con il Servizio SAVI i contenuti del documento di scoping, l'autorità procedente può convocare una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. Alla conferenza partecipano il Servizio SAVI, l'ARPA Sardegna e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. Il documento di scoping dovrà essere inviato via e-mail ai soggetti coinvolti nella fase di scoping almeno quindici (15) giorni prima della conferenza, e dovrà essere depositato in formato cartaceo presso il Servizio SAVI e reso disponibile sul sito web della Regione e su quello del proponente o dell'autorità procedente. Salvo quanto diversamente concordato, il processo di consultazione, da attivare secondo le indicazioni di cui all'art. 5, si conclude entro novanta (90) giorni dall'invio del documento di scoping di cui al comma 1 del presente articolo. Le osservazioni dovranno essere inviate al proponente e/o all'autorità procedente, e al Servizio SAVI.

¹ Riportare il titolo del piano o programma

² Riportare l'autorità procedente

³ Riportare il titolo del piano o programma



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 12

(Costruzione del piano o programma e avvio della valutazione ambientale strategica)

1. Il proponente o l'autorità procedente, sulla base di quanto emerso in sede di scoping, provvede, contestualmente alla redazione del piano o programma, alla predisposizione del rapporto ambientale, il quale costituisce parte integrante del piano o programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

Il rapporto ambientale deve individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe determinare sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso e deve contenere le informazioni riportate nell'allegato C2, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui all'art. 11 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

2. Ai fini dell'avvio della valutazione ambientale strategica l'autorità procedente trasmette al Servizio SAVI, in formato cartaceo ed informatico, la seguente documentazione:

- proposta di piano o programma;
- rapporto ambientale, compresa la sintesi non tecnica che deve contenere in forma sintetica ed in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo i contenuti, le valutazioni e le conclusioni esposte nel rapporto ambientale;
- studio di incidenza ambientale, redatto ai termini dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 (e ss.mm.ii.) e secondo gli indirizzi di cui all'Allegato G al medesimo Decreto, qualora il piano o programma interessi aree SIC e/o ZPS;

3. La proposta di piano o programma, unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica e allo studio realizzato ai fini della valutazione di incidenza ambientale (qualora prevista), sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico. A tal fine la documentazione (piano o programma, rapporto ambientale, sintesi non tecnica e studio di incidenza ambientale) è depositata anche presso gli uffici del proponente e/o dell'autorità procedente, dell'ARPA Sardegna e delle province il cui territorio risulti interessato dal piano o programma o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione.

L'autorità procedente, inoltre, provvede alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Sardegna dell'avviso di deposito, redatto secondo il modello sotto riportato. L'avviso dovrà contenere il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente e l'indicazione delle sedi ove si può consultare la relativa documentazione.

Il piano o programma, congiuntamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed eventualmente allo studio realizzato ai fini della valutazione di incidenza ambientale, dovranno essere resi disponibili sul sito web della Regione e del proponente e/o dell'autorità procedente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) del Piano o Programma.....¹
Parte II del D.Lgs n.152/2006 (e ss.mm.ii.)

AVVISO DI DEPOSITO

Vista La Legge (atto normativo che ha previsto la redazione del piano o programma)

Viste le disposizioni attuative contenute nella D.G.R. n.....del

Visto l'Avviso di avvio del procedimento²

Considerati i risultati dell'incontro di scoping svoltosi in data³ presso
.....⁴

si rende noto

Che il piano o programma¹ unitamente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non tecnica e allo studio di incidenza ambientale⁵, sono depositati in libera visione sino al 60° giorno dalla pubblicazione del presente avviso presso i seguenti uffici⁶.

Il piano e il rapporto ambientale saranno consultabili anche nel sito web della Regione all'indirizzo www.regione.sardegna.it. Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare osservazioni, suggerimenti e proposte, fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate a⁷ e al Servizio SAVI via Roma 80 09123 Cagliari entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Art. 13
(Consultazioni)

1. Entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURAS chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e della relativa documentazione (rapporto ambientale, sintesi non tecnica ed eventuale studio di incidenza ambientale) e presentare proprie osservazioni in forma scritta. Le osservazioni dovranno essere inviate al proponente e/o all'autorità procedente e al Servizio SAVI.

2. Fra il 15° e il 45° giorno dalla pubblicazione sul BURAS dell'avviso di cui al comma 1, l'autorità procedente promuove uno o più incontri pubblici di valenza territoriale (in base al piano strutturato di coinvolgimento degli attori di cui all'art. 5) con il Servizio SAVI, i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti locali ed il pubblico interessato, al fine di fornire una completa informazione sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale e acquisire elementi di conoscenza e di giudizio per la valutazione ambientale strategica. Gli incontri dovranno essere realizzati in conformità a quanto stabilito all'art. 5. Agli incontri pubblici è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione dei calendari e degli esiti sul sito web della Regione.

3. I pareri dei soggetti competenti in materia ambientale possono essere acquisiti attraverso il ricorso ad una conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (e ss.mm.ii.) indetta allo scopo, ovvero nell'ambito della conferenza di pianificazione/programmazione già indetta ai fini della formazione ed approvazione del piano o programma ed in cui è necessariamente presente anche l'autorità competente per la VAS.

¹ Riportare il titolo del Piano o programma

² Riportare gli estremi dell'atto di avvio del procedimento

³ Riportare la data dell'incontro di scoping

⁴ Riportare il luogo in cui si è svolto l'incontro di scoping

⁵ Solo se il Piano o programma interessa aree SIC e/o ZPS

⁶ Riportare gli indirizzi degli uffici nei quali è depositato il Piano o programma: del proponente e/o dell'Autorità procedente, del Servizio SAVI, delle Province e dell'Arpa Sardegna

⁷ Riportare il proponente e/o l'autorità procedente e i relativi indirizzi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo e dal comma 2 dell'art. 14. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'art. 7 e di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 14

(Valutazione del rapporto ambientale degli esiti della consultazione)

1. Il Servizio SAVI, in collaborazione con l'autorità procedente, esamina la documentazione presentata nonché le osservazioni, le obiezioni ed i suggerimenti inoltrati.

2. Entro novanta (90) giorni dal termine ultimo per la presentazione delle osservazioni, il Servizio SAVI emette il parere motivato. Il parere motivato è comprensivo di quello relativo alla valutazione d'incidenza ambientale di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. qualora il piano o programma interessi aree SIC e/o ZPS.

La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

Il parere motivato deve contenere osservazioni in merito a:

- contenuti del rapporto ambientale;
- qualità e la congruenza delle scelte del piano o programma alla luce delle alternative possibili individuate e rispetto alle informazioni ed agli obiettivi del rapporto ambientale;
- processo partecipativo condotto per la redazione del piano o programma;
- adeguatezza del sistema di monitoraggio, anche con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione da parte dell'autorità procedente di specifiche modifiche e/o integrazioni della proposta di piano o programma e/o del rapporto ambientale da effettuarsi comunque prima dell'approvazione finale.

3. l'autorità procedente, in collaborazione con il Servizio SAVI provvede alle opportune revisioni del piano o programma alla luce del parere motivato espresso e delle eventuali consultazioni transfrontaliere. Tale adeguamento deve avvenire prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione definitiva.

Art. 15

(Decisione)

1. I documenti modificati sulla base delle indicazioni del parere motivato dovranno essere trasmessi al Servizio SAVI .

2. Il piano o programma approvato dall'organo competente, congiuntamente al rapporto ambientale, allo studio realizzato ai fini della valutazione di incidenza ambientale, se prevista, al parere motivato e alla documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è accompagnato da una dichiarazione di sintesi redatta secondo le indicazioni riportate nell'allegato C3, in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle possibili alternative individuate.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 16

(Informazione sulla decisione)

1. La decisione finale deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria .
2. Dovranno essere resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione dei siti web dell'autorità procedente e della Regione, i seguenti documenti:
 - il parere motivato espresso dal Servizio SAVI;
 - la dichiarazione di sintesi;
 - le misure da adottare in materia di monitoraggio.

Art. 17

(Monitoraggio)

1. L'autorità procedente garantisce il monitoraggio degli effetti ambientali significativi riconducibili all'attuazione del piano o programma e del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, attraverso la misurazione di specifici indicatori e l'adozione delle misure definite nel rapporto ambientale, utilizzando a tal fine i dati acquisibili attraverso i meccanismi di controllo esistenti o appositamente reperiti. Il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente in collaborazione con il Servizio SAVI anche avvalendosi dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS). Le informazioni raccolte confluiscono in un rapporto periodico che l'autorità procedente invia al Servizio SAVI e all'ARPA Sardegna al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e adottare le misure correttive opportune o i necessari riorientamenti del piano o programma. Il rapporto di monitoraggio è messo a disposizione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale attraverso la sua pubblicazione sul sito web della Regione e su quello dell'ARPA Sardegna.
2. I dati raccolti attraverso il monitoraggio di cui al comma 1 confluiscono nel Sistema Informativo Regionale Ambientale.
3. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Art. 18

(Rinvio alla normativa nazionale)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente documento, si rimanda alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.